

Edizione di lunedì 2 Ottobre 2023

CASI OPERATIVI

Tassazione del recesso da società di persone
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le principali novità del modello 770/2023
di Laura Mazzola

LA LENTE SULLA RIFORMA

Razionalizzazione del conferimento di azienda e di partecipazioni
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

La rilevanza fiscale degli Incoterms – parte prima
di Roberto Curcu


REDDITO IMPRESA E IRAP

Holding a definizione variabile
di Ennio Vial

CASI OPERATIVI

Tassazione del recesso da società di persone

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

A horizontal banner with a blue border. On the left, there's a circular image showing hands typing on a laptop. To the right of the image is a blue square with the white text 'M3'. Next to it, the text 'Master Breve' is in bold. To the right of that, '365 giorni di formazione' is in blue, and 'in abbonamento' is in bold black. On the far right, there's a blue rounded rectangle with the white text 'NUOVA EDIZIONE 2023/2024'. Below the main text, there's a link 'Scopri le novità della nuova edizione >' in blue.

Una persona fisica, non esercente attività di impresa, è proprietaria di una partecipazione di nominali 37.500 euro pari al 25% del capitale sociale di una Snc.

La società è costituita da più di 5 anni.

Il socio ha manifestato la propria volontà di recedere dalla società e tale volontà è stata favorevolmente accolta dagli altri soci.

I soci, di comune accordo, hanno pattuito quanto segue:

- che il corrispettivo spettante al socio recedente è pari a 450.000 euro;
- pagamento in 3 quote annuali;
- trattandosi di recesso “tipico” si verificherà per la società una riduzione proporzionale di tutto il patrimonio sociale e imputazione costo del maggior

Pertanto, il corrispettivo concordato comprende sia la quota parte di patrimonio netto comprensiva dell'utile in formazione proporzionalmente attribuibile al socio uscente sia il maggior valore attribuibile ai beni e all'avviamento della società.

Posto che in caso di recesso di un socio persona fisica da una società di persone, il reddito che deriva dalla liquidazione della quota è qualificato come reddito di partecipazione ed è determinato dalla differenza tra le somme percepite e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si chiede di conoscere il regime di tassazione in capo al socio recedente ed alla società.

A tal fine si precisa che il corrispettivo pattuito (450.000 euro) è imputabile alle seguenti voci di patrimonio:

PATRIMONIO NETTO	TOTALE
------------------	--------

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le principali novità del modello 770/2023

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Liquidazione delle società e cessazione dell'attività

Scopri di più

In generale, il **modello 770/2023**, relativo al **periodo d'imposta 2022**, deve essere utilizzato dai sostituti di imposta al fine di comunicare:

- i dati fiscali delle **ritenute operate nel 2022**;
- i versamenti e le eventuali **compensazioni effettuate**;
- il riepilogo dei crediti e gli altri dati **contributi e assicurativi richiesti**.

Tale modello deve essere **presentato**, esclusivamente in via telematica, **entro il prossimo 31.10.2023**, come previsto dall'[articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998](#).

La **novità più significativa del modello 770/2023**, rispetto al modello dell'anno precedente, riguarda l'introduzione di **nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti**.

In particolare, nel **quadro ST**, dedicato alle "*Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive*", al **punto 10 della sezione I e della sezione II**, denominato "*Note*", è possibile indicare, oltre alle lettere già previste, i seguenti **codici numerici riferiti alle diverse sospensioni di versamento**:

- **1**, se il versamento si riferisce a **ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022** dai sostituti di imposta esercenti attività di impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale e la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui **attività, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sono state vietate o sospese fino al 31.3.2022**. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati **entro il 17.10.2022**;
- **2**, se il versamento si riferisce a **ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 11.1.2022 e il 30.6.2022** dai sostituti di imposta, che svolgono **attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze collegate all'influenza aviaria e alla peste suina**. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati, in un'unica soluzione, **entro il 16.9.2022, o in quattro rate mensili di pari importo entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022**;
- **3**, se il versamento si riferisce a **ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra**

il 1.4.2022 e il 30.6.2022 dai sostituti di imposta, che gestiscono teatri, **sale da concerto e altre strutture artistiche**, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 16.11.2022.

70
2023
Agenzia Entrate

QUADRO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sezione I Erario


Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
mese	anno				
1	2	3	4	5	6

Sezione II

Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			Sospensione	
			giorno	mese	anno	Nota	Importo sospeso
9	10	11	12	13	14	15	16

Eventi eccezionali 2

I medesimi codici devono essere utilizzati anche all'interno del quadro SV, dedicato alle "Trattenute di addizionali comunali all'Irpef".



70
ANNI
Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023

QUADRO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Mod. N.

--	--	--	--

SV1

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

--

Eventi eccezionali ²

--

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1 mese	2 anno				

SV2

Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			Sospensione	
			giorno	mese	anno	Nota	Importo sospeso
9		11	14			15	16

15

16

Inoltre, nel **quadro SO**, denominato “*Comunicazioni e segnalazioni*”, è stato introdotto un **nuovo prospetto dedicato all’inserimento dei dati relativi agli investimenti nei cosiddetti “PIR”**, ossia nei piani di investimento di risparmio, ordinari e alternativi.

DATI RELATIVI AI TITOLARI DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)	Tipo intermediario		Codice fiscale del titolare		Codice fiscale fiduciaria o altro intermediario	
	1	2	3			
	Codice fiscale sottoscrittori					
	4		5			
	SO9					
Data costituzione PIR		Tipo PIR	Plafond annuo		Plafond complessivo	
6 giorno	7 mese	8 anno	9			
Proventi complessivi		Proventi annui		Proventi oggetto di Recapture		Data
10	11	12	13 giorno		14 mese	anno
						Causale
						15

Tale prospetto, formato dai **righi da S09 a S014**, deve essere compilato:

- dagli **intermediari abilitati** all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o

di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, che hanno la gestione fiscale del PIR, sia residenti sia non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia, nonché dalle **società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario**;

- **imprese di assicurazione residenti**, ovvero **non residenti operanti nel territorio dello Stato** tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di rappresentante fiscale in Italia.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Razionalizzazione del conferimento di azienda e di partecipazioni

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Con l'[articolo 6, lett. f\), L. 111/2023](#) (c.d. Legge delega riforma fiscale) viene prevista una razionalizzazione della **disciplina dei conferimenti**, sia con riferimento **a quelli di azienda** (disciplinati dall'[articolo 176 Tuir](#)), sia con riferimento **a quelli di partecipazione** (disciplinati dall'[articolo 177, comma 2 e 2 bis, Tuir](#)). Si tratta di due conferimenti che **condividono la medesima tecnicità giuridica** per eseguire il trasferimento di beni materiali e immateriali, **ma varie sono le differenze** che, allo stesso tempo, separano le due norme succitate.

Al di là dell'oggetto del conferimento (azienda vs partecipazioni), l'elemento che più differenzia a livello strutturale le due norme consiste nel fatto che, **il primo è configurato in un contesto di neutralità fiscale**, che potremmo definire "necessaria", mentre **il secondo può essere eseguito**, in via incidentale, **senza emersione di plusvalenze**, ma la neutralità sarebbe solo, appunto, accidentale, posto che l'operazione nasce **come realizzativa**, seppur nell'ambito del cosiddetto "**realizzo controllato**". Infatti, nel conferimento di partecipazioni ([articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir](#)) si ha il realizzo fiscalmente rilevante della partecipazione trasferita (in cambio della partecipazione ricevuta dalla conferitaria), solo che il valore di tale realizzo non può essere contestato dalla Agenzia delle entrate, laddove esso si attesti sull'ammontare **dell'aumento di patrimonio netto della società conferitaria**.

È evidente che, se una partecipazione che presenta un certo valore fiscale viene conferita **tramite un aumento di capitale della conferitaria di pari entità**, rispetto a detto valore della partecipazione, **non si avrà l'emersione di alcuna plusvalenza**, ma l'operazione non può definirsi neutrale, bensì **realizzativa senza emersione di plusvalenza**.

Il campo di intervento della Legge di riforma è in qualche modo circostanziato per il **conferimento di partecipazioni**, mentre **non lo è per il conferimento di azienda**: a tal proposito, la Relazione illustrativa si limita a richiamare l'esigenza di **un intervento normativo di razionalizzazione**, senza però individuare in modo più preciso in quale punto dell'[articolo 176 Tuir](#) si intende intervenire.

In attesa di **conoscere la direzione precisa di detto intervento**, possono essere evidenziate alcune criticità dell'attuale disposizione del Tuir che andrebbero **necessariamente risolte**.

- Il **perimetro dell'azienda**

È noto che il conferimento di azienda è neutrale solo se ha come oggetto un **complesso organizzato di beni** che deve raggiungere lo status di azienda (o ramo di azienda). Ebbene, un elemento delicato è proprio questo, laddove in alcuni casi è tutt'altro che agevole capire **se siamo di fronte ad un conferimento di singoli beni, oppure di azienda**. Basti pensare alla fattispecie del **conferimento di immobile/i gestiti da una società** che ha come oggetto sociale la locazione: il conferimento dell'immobile – con “allegato” contratto di locazione e qualche cespite minore – è un **conferimento di azienda o di un singolo bene**? Sul punto sarebbe opportuno, anche a costo di cadere in un eccessivo schematismo, individuare dei **parametri oggettivi** che permettano di uscire dal dubbio.

Va ricordata, a questo proposito, la [risposta a interpello n. 546/2020](#) che ha posto l'accento su questo tema, esaminando il caso di un conferimento avente come oggetto **marchi e magazzino di beni** da parte di un soggetto operante nel settore dei profumi. Per la fattispecie in esame, l'Agenzia delle entrate, contravvenendo con l'ipotesi prospettata dal contribuente, ha ritenuto che l'operazione configurasse un **trasferimento di ramo di azienda**, quindi estranea al regime Iva, ponendo l'accento sul fatto che l'azienda, in base all'[articolo 2555 cod. civ.](#) è il **complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio di impresa**. Ma allora un soggetto che trasferisce marchi, magazzino e quindi sostanzialmente un settore di mercato, esegue una operazione che ha per oggetto una azienda, nel senso che chiunque riceva quei beni riceve asset già organizzati per esercitare l'attività di impresa (specie in relazione al fatto che il conferimento permetteva l'acquisizione di una porzione di mercato).

La stessa operazione priva del “contesto commerciale”, cioè il settore di mercato che già permette di eseguire vendite ecc, **non può dirsi conferimento di azienda**, proprio perché **carente di quell'elemento oggettivo** di “complesso di beni organizzati per esercitare l'impresa”.

Al contrario, in un altro caso recente (CGT Lazio sentenza n. 4887/2023), il Giudice ha ritenuto che **il conferimento di un immobile**, ancorché strumentale, **non può essere assimilato al conferimento di azienda**, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata dal conferente non può definirsi irrilevante fiscalmente.

Alla luce di ciò, uno specifico richiamo a tale definizione potrebbe permettere di fissare un parametro più certo per delineare il perimetro dell'azienda.

- Il supposto **auto consumo della partecipazione**

Nel caso di conferimento di unica azienda, la partecipazione ricevuta dal conferente viene collocata nella **sfera privata dello stesso conferente**. Tale conclusione è ricavabile dal fatto che l'[articolo 176, comma 2 bis, Tuir](#), stabilisce che, in caso di successiva cessione della partecipazione, si applica il capital gain “qualificato” ([articolo 67, comma 1, lett. c\), Tuir](#)) e non la pex, conseguenza che si avrebbe cedendo la partecipazione come imprenditore. In un contesto di razionalizzazione del conferimento di azienda, si dovrebbe affermare, con

chiarezza, che il passaggio implicito della partecipazione dal regime di impresa (status che era detenuto dal conferente fino al conferimento) a quello della persona fisica, **non determina un autoconsumo a valore normale della medesima partecipazione**. Inoltre, si dovrebbe tralasciare il riferimento alla lett. c), dell'[articolo 67, Tuir](#), poiché esso aveva un senso quando il capital gain qualificato si distingueva da quello non qualificato, ma allo stato attuale, la disciplina della tassazione della plusvalenza da cessione è univoca (26%), il che rende inutile citare la lett. c).

- Il tema della **anzianità della partecipazione** correlata alla anzianità dei beni

L'[articolo 176, comma 4, Tuir](#), afferma che la partecipazione ricevuta dal conferente l'azienda si intende iscritta come **immobilizzazione nei bilanci** nei quali risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita. Tale norma assicura una **anzianità di detenzione** necessaria ai fini del conseguimento dell'**"holding period"** necessario **per la cessione in pex**. Ma il riferimento ai beni (e non all'azienda) è ambiguo, poiché non è scontato che tutti i beni della azienda conferita siano stati acquisiti, e quindi iscritti in bilancio, contemporaneamente. Si potrebbe verificare la circostanza che **l'ammontare maggiore dei beni**, quanto a valore, sia stato **acquisito qualche mese prima del conferimento** ed allora la partecipazione **da quando si intende iscritta come immobilizzazione?** Il riferimento alla azienda (al posto del riferimento ai beni) fugherebbe ogni dubbio al riguardo.

IVA

La rilevanza fiscale degli Incoterms – parte prima

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più

Spesso nelle operazioni internazionali si è soliti regolare le transazioni tramite i cosiddetti **Incoterms**, cioè delle clausole contrattuali internazionali che servono per individuare – tra compratore e venditore – **chi cura gli adempimenti, sopporta i rischi ed i costi del trasferimento della merce.**

Gli Incoterms non determinano il momento di trasferimento della proprietà della merce, ed in questo senso “assomigliano” alle regole Iva, imposta che tassa le “cessioni di beni”, che secondo la direttiva comunitaria si realizzano quando **viene trasferito il potere di disporre di un bene materiale** come proprietario, **e non** – come erroneamente spesso si ritiene in Italia – **quando viene formalmente trasferito il diritto di proprietà.**

La conoscenza approfondita delle clausole non è competenza del fiscalista, il quale – tuttavia – dovrebbe conoscerne a grandi linee il funzionamento, posto che **in alcuni casi hanno una importante rilevanza fiscale**; infatti, **sono ad esempio utilizzati per determinare la base imponibile della merce in importazione**, la quale deve includere le **spese di inoltro fino al luogo di destinazione** all'interno della UE che risulta sul documento che accompagna la merce; in questo senso, quando si registra un documento doganale di importazione, sarebbe buona prassi **controllare la corretta indicazione della clausola Incoterms**, in quanto dalla stessa si capisce se il **prezzo praticato dal venditore già include le spese di trasporto** (e nel caso fino a dove) **o se è necessario aggiungerle.**

Restando sempre in tema di importazioni, in linea teorica, gli Incoterms determinano anche chi deve **curare le pratiche di importazione nel Paese di destino.** In questo senso, spesso si acquista della merce con la clausola **DDP**, che significa che la **consegna ed i costi complessivi** (compresi eventuali diritti di importazione) sono **a carico del venditore.** Tale clausola, testualmente recita che **“DDP richiede che il venditore sdogani la merce sia all'esportazione, se del caso, sia all'importazione e sostenga le spese per eventuali diritti o espleti qualsiasi formalità doganale”.**

In sostanza, quando il trasferimento della merce incontrerà una dogana, la clausola DDP impone che il **venditore curi le pratiche doganali** per fare uscire la merce dal suo Paese, ma

anche quelle **per fare entrare la merce nel Paese del cliente**; per fare due esempi, se un europeo vendesse DDP in Gran Bretagna, dovrebbe **dotarsi di codice EORI ed identificativo Iva britannico**, mentre se un britannico vendesse DDP in Unione Europea, dovrebbe dotarsi di **codice EORI e numero identificativo europeo**.

La cosa può essere complessa, e quindi le stesse clausole Incoterms, sul punto, proseguono precisando che *“Pertanto, **se il venditore non è in grado di ottenere lo sdoganamento all'importazione e preferisce lasciare questa incombenza nelle mani del compratore nel paese di importazione, allora dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo di DAP o DPU, in base a cui la consegna avviene comunque a destinazione, ma con lo sdoganamento all'importazione a carico del compratore. Ci possono essere implicazioni fiscali e questa imposta potrebbe non essere recuperabile dal compratore**”*.

Talvolta, tuttavia, avvengono degli “ibridi”, in quanto **il venditore sostiene i costi e cura la pratica di importazione nel Paese di destino, ma cura la pratica in nome e per conto dell'acquirente**. Per fare un esempio, potrebbe succedere che **un cinese ci fa arrivare la merce in Italia**, incarica un corriere espresso, il quale – spesso a nostra insaputa – **cura la procedura di importazione a nostro nome**.

Spesso, in queste situazioni, ci si ritrova con un **documento di cortesia che riporta un numero di MRN**, ed è necessario – previa abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle dogane – recuperare i documenti relativi all'importazione.

Fatto ciò, non è infrequente imbattersi in situazioni dove **il valore in dogana dichiarato** (dal corriere a nostro nome) è di gran lunga **inferiore a quanto effettivamente pagato**. In questo caso, posto che il dichiarante doganale siamo noi, nel caso in cui l'irregolarità venga scoperta, **le relative sanzioni ci sarebbero addebitabili**, e conseguentemente si deve **sempre valutare se non ricorrere ad una regolarizzazione a posteriori**, e chiedere quindi alla Dogana la riliquidazione dell'Iva e dell'eventuale dazio.

I modelli Incoterms, poi, determinano **chi deve curare le pratiche di esportazione** dallo Stato in cui parte la merce, e – determinando il momento in cui avviene la “consegna” – sono utilizzati per porre in essere, senza rischi fiscali, **operazioni** particolari come quelle **triangolari**, le **esportazioni congiunte**, ecc...

REDDITO IMPRESA E IRAP

Holding a definizione variabile

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Casi pratici di conferimenti di partecipazioni: come creare la holding

Scopri di più

L'[articolo 162 bis Tuir](#) contiene una definizione di **holding industriale** che, in sostanza, comprende le società che in via esclusiva o prevalente detengono **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**.

Il problema da valutare, tuttavia, attiene alla portata, ossia all'**ambito applicativo** della definizione. Il comma 1, del citato [articolo 162 bis Tuir](#), stabilisce, al riguardo, che la definizione opera *“ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*.

Si tratta di un ambito particolarmente ampio, ma non onnicomprensivo.

Il problema è generalmente risolto quando altre norme fanno riferimento alle **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** menzionate nella lett. c), del comma 1, dell'[articolo 162 bis Tuir](#).

E' il caso, ad esempio, dell'[articolo 6, D.Lgs. 446/1997](#), il cui comma 9 stabilisce espressamente che *“Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del **96 per cento del loro ammontare**.”*

In questo caso, infatti, il legislatore fa inequivocabilmente riferimento alle **società di partecipazione non finanziaria e assimilati**.

Ad analoghe conclusioni, inoltre, si perviene in tema di **comunicazioni all'Anagrafe tributaria** ad opera dell'[articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010](#), a mente del quale, gli obblighi di comunicazione all'anagrafe *“... permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi...”*.

A diverse conclusioni, tuttavia, è giunta l'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n.](#)

[869/2021](#), in tema di **conferimento a realizzo controllato**, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#).

Il citato [articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#), prevede la verifica di **talune specifiche condizioni** che qui non interessa approfondire “*per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni*”.

Si può immediatamente notare come il *wording* del legislatore sia diverso da quello del Decreto Irap, in quanto non viene pedissequamente **riportata la lettera dell’articolo 162 bis Tuir**.

Tuttavia, è pur vero che il comma 1, dell'[articolo 162 bis Tuir](#), dispone che **la definizione riguarda le imposte dirette**.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in questo caso, si debba far riferimento ad una **prevalenza di tipo economico**, ossia in termini di valori reali e non di valori contabili come prevede l'[articolo 162 bis Tuir](#).

Quest’ultima previsione, infatti, è destinata a trovare applicazione quando si valutano le conseguenze dello **status di holding** che si riverberano sulla holding stessa, come ad esempio, la modalità di **determinazione della base Irap** o l’obbligo delle **comunicazioni all’anagrafe**.

A diverse conclusioni, invece, si perviene qualora si debbano **valutare gli effetti in capo ad altri soggetti** come, ad esempio, il **socio della holding**.